**Art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla 17 luglio 2020, n. 77**

**Sezione III**

**Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle  
pubbliche amministrazioni**

**Art. 263**

**Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di**

**lavoro agile**

*1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa*

*e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui*

*all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.*

*165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle*

*esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio*

*delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine,* ***fino al 31***

***dicembre 2020****, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1,*

*lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,*

*convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,*

*organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei*

*servizi* ***attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro****,*

*rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo*

*modalita' di interlocuzione programmata,* ***anche attraverso*** *soluzioni*

*digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile,*

*con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del*

*medesimo articolo 87,* ***al 50 per cento del personale impiegato nelle***

***attivita' che possono essere svolte in tale modalita'****. In*

*considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con*

*uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione*

*possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e*

*principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro*

*agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi*

*quantitativi e qualitativi.* ***Alla data del 15 settembre 2020****,*

*l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18*

*del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020*

*cessa di avere effetto* **(1)*.***

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti

prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle

competenti autorita'.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano

adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.

L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai

fini della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche

amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti

previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie locali

per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando

l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei

dispositivi di protezione individuali.

*4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono*

*apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a: « forme*

*associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio*

*di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le*

*organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile*

*(POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1,*

*lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA*

*individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per le*

*attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il*

*60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli*

*stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di*

*professionalita' e della progressione di carriera, e definisce,*

*altresi', le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i*

*percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti*

*di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti,*

*anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza*

*dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi,*

*nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i*

*cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In*

*caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno*

*al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento*

*delle predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle risorse*

*disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti*

*dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna*

*amministrazione pubblica »;*

*b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:*

*« 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,*

*sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto*

*legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche*

*tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della*

*funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei*

*confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici*

*indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e*

*della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle*

*pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione*

*del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la*

*conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.*

*3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della*

*Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio*

*nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con*

*decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare*

*entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente*

*disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il*

*funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento*

*dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane,*

*strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza*

*nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione*

*all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti,*

*compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati »* **(2)***.*

*4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25*

*gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il*

*Dipartimento della funzione pubblica e' socio fondatore*

*dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per*

*cento; il diritto di voto di ciascun associato e' commisurato*

*all'entita' della quota versata»* **(3)***.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: "di qualunque durata," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),". Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica, e' sospeso per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalita' lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalita' delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, e' collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 , pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo , rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.

8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.

(2) Art. 14 Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche

(testo modificato dall’art.263, d.l. n. 34 del 2020)

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro ~~e ((...)), anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita', garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative~~. *Entro il 31 gennaio*

*di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le*

*organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile*

*(POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1,*

*lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA*

*individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per le*

*attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il*

*60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli*

*stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di*

*professionalita' e della progressione di carriera, e definisce,*

*altresi', le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i*

*percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti*

*di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti,*

*anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza*

*dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi,*

*nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i*

*cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In*

*caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno*

*al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento*

*delle predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle risorse*

*disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti*

*dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna*

*amministrazione pubblica*

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

~~3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.~~

*3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,*

*sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto*

*legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche*

*tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della*

*funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei*

*confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici*

*indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e*

*della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle*

*pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione*

*del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la*

*conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.*

*3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della*

*Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio*

*nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con*

*decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare*

*entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente*

*disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il*

*funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento*

*dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane,*

*strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza*

*nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione*

*all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti,*

*compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati ».*

4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».

6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale».

7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».

(3) Art. 1

1. Il Formez - Centro di Formazione studi, disciplinato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, assume la denominazione di «FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A», di seguito denominato «FORMEZ PA».

2. Formez PA e' un'associazione riconosciuta, con personalita' giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che rende altresi' parere preventivo vincolante in ordine alla pianta organica, alla programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilita' e organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla costituzione di nuove societa', agli atti di straordinaria amministrazione. *Il Dipartimento della funzione pubblica e' socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato e' commisurato all'entita' della quota versata*

3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane, possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.